



# Culture e Studi del Sociale-CuSSoc

ISSN: 2531-3975

Editor-in-Chief / Editors-in-Chief  
Felice Addeo, Giuseppe Masullo, Giovanna Truda

## *Stereotipi di genere nelle aule di giustizia e vittimizzazione secondaria: analisi del caso J.L.C. Italia.*

ANNA IERMANO\* & VALERIA TEVERE\*\*

### **Come citare / How to cite**

IERMANO, A., & TEVERE, V. (2023). Stereotipi di genere nelle aule di giustizia e vittimizzazione secondaria: analisi del caso J.L.C: Italia. *Culture e Studi del Sociale*, 8(1), 21-35.

Disponibile / Retrieved <http://www.cussoc.it/index.php/journal/issue/archive>

### **1. Affiliazione Autore / Authors' information**

\*Università degli studi di Salerno, Italy

\*\* Università degli studi di Salerno, Italy

### **2. Contatti / Authors' contact**

Anna Iermano: aiermano[at]unisa.it

Valeria Tevere: valeriatevere[at]gmail.com

**Articolo pubblicato online / Article first published online:** Giugno 2023



- Peer Reviewed Journal

INDEXED IN  
DOAJ

Informazioni aggiuntive / Additional information

[Culture e Studi del Sociale](#)



# *Stereotipi di genere nelle aule di giustizia e vittimizzazione secondaria: analisi del Caso J.L.C. Italia*

## *Gender stereotypes in the courtrooms and secondary victimization: an analysis of the Case J.L.C. Italia*

Anna Iermano\*, Valeria Tevere\*\*

\*University of Salerno, Italy

\*\*University of Salerno, Italy

E-mail: aiermano [at] unisa.it, valeriatevere[at]gmail.com

### **Abstract**

The use of gender stereotypes is an obstacle to a full equality and causes forms of gender-based violence. In the courtrooms, although gender sensitive judicial interpretations are now spreading, there are decisions in which the asymmetrical cultural models of male domination are strongly rooted. Recently a ruling by the Court of Appeal of Florence for the acquittal of the defendants of the crime of sexual violence has caused discussion. The victim turned to the Court of Strasbourg (case of J.L. c. Italy) which condemned the Italian State, for violation of article 8 of the ECHR, for failing to protect the private life of the applicant, subjected to secondary victimization. For the Strasbourg judges, who also refer to the Grevio report on Italy, judicial actions and criminal sanctions play a crucial role in the institutional response to gender-based violence and in the fight against gender inequality. Therefore, it is essential that they avoid reproducing sexist stereotypes in judicial decisions, downplaying gender-based violence and exposing women to secondary victimization by using blaming and moralizing statements to discourage victims' confidence in justice.

**Keywords:** Gender-based violence, Stereotypes, Secondary victimization.

### **1.Introduzione**

Il significato moderno sociologico del concetto di stereotipo risale a Walter Lippmann che nel 1922, nell'opera "Public opinion", definì lo "stereotype" come "*a distorted picture or image in a person's mind, not based on personal experience, but derived culturally*" (LIPPMANN, 1922).

Come è noto, lo stereotipo è una credenza legittimante, al pari di un pregiudizio<sup>1</sup>, non corrispondente alla realtà che contribuisce a mantenere uno *status quo* e le differenze di potere tra i gruppi sociali.

---

<sup>1</sup> Per il filosofo Norberto Bobbio, il pregiudizio è "un'opinione erronea creduta fortemente per vera che si distingue da tutte le altre forme suscettibili di essere corrette attraverso le risorse della ragione e dell'esperienza. Proprio in tal senso, "poiché non è correggibile o è meno facilmente correggibile, il pregiudizio è un errore più tenace e socialmente più pericoloso" (dal discorso tenuto a Torino presso

Nello specifico, il concetto di stereotipo di genere è una costruzione sociale e culturale che distingue uomini e donne sulla base di criteri fisici, biologici e sessuali e delle rispettive funzioni sociali. Esso tende a “biologizzare” le differenze di genere<sup>2</sup>.

Lo stereotipo di genere, dunque, è il segno di una non raggiunta parità e, sul piano giuridico, è un ostacolo alla realizzazione della piena ed effettiva uguaglianza sostanziale tra uomo e donna garantita, tra l'altro, all'art. 3 Cost.

Con particolare riguardo all'ordinamento italiano, se da un lato la normativa nazionale, grazie anche all'influenza del diritto europeo, è “intrisa” di uguaglianza di genere, pure attraverso la previsione di azioni positive<sup>3</sup>, nella pratica, invece, non si è ancora concretizzato il processo di *gender mainstreaming*<sup>4</sup> e si fa ancora un uso costante degli stereotipi nella realtà sociale. Persino nelle aule di giustizia non è ancora avvenuto questo cambiamento culturale, risultando arduo scalfire il modello asimmetrico patriarcale di dominio maschile. Il giudice, infatti, è pur sempre un uomo che nella sua decisione porta con sé il proprio bagaglio culturale e i suoi modelli di riferimento.

Solo negli ultimi anni, a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica<sup>5</sup>, divenuta un utile strumento interpretativo<sup>6</sup>, sta

---

l'istituto tecnico industriale Amedeo Avogadro il 5 novembre 1979, poi raccolto nel volume *La natura del pregiudizio*, Torino, Città di Torino, Regione Piemonte, pp.2-15).

<sup>2</sup>Per “genere” si intende un concetto sociologico e culturale ben distinto dal sesso. Nella raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1988 sull'uguaglianza delle donne e degli uomini, una delle prime dichiarazioni ufficiali programmatiche nel campo della parità, è definito come «la definizione socialmente costruita di donne e uomini. È l'immagine sociale della diversità di sesso biologica, determinata dalla concezione dei compiti, delle funzioni e dei ruoli attribuiti a donne e uomini nella società e nella sfera pubblica e privata. [...] Genere non è solo una definizione socialmente costruita di donne e uomini, è anche una definizione culturalmente costruita della relazione tra i sessi. In questa definizione è implicita una relazione ineguale di potere, col dominio del maschile e la subordinazione del femminile nella maggioranza delle sfere della vita”. In dottrina (CUSACK, 2013) si è fatta una differenza tra il concetto di “gender stereotype” e quello di “gender stereotyping”. Il primo è una credenza generale (*generalised view*); il secondo è una pratica (*practice*).

<sup>3</sup> Per azioni positive si intendono delle misure specifiche «dirette a trasformare una situazione di effettiva disparità di condizioni in una connotata da una sostanziale parità di opportunità», che pertanto «comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione» (cfr. Corte Cost., sentenza n. 109 del 1993). Si tratta quindi di un *agire pubblico positivo* volto a correggere le disuguaglianze sostanziali e favorire soggetti appartenenti a specifiche categorie, affinché sia loro garantita una effettiva uguaglianza e parità.

<sup>4</sup> Al fine di superare lo stereotipo di genere occorre adottare la politica dello “gender mainstreaming”, che secondo il Consiglio d'Europa è «un processo politico così come un processo tecnico che implica nuovi modi di concepire e di approcciarsi alle politiche, spostamenti nella cultura organizzativa o istituzionale e conduce a cambiamenti nelle strutture delle società. [Esso] implica la riorganizzazione dei processi politici perché muove l'attenzione delle politiche per l'uguaglianza di genere verso le politiche di ogni giorno e le attività degli attori normalmente coinvolti nei processi politici correnti». Si tratta, quindi, di una strategia finalizzata a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne attraverso la realizzazione di cambiamenti culturali che coinvolgano tutte le componenti dei sistemi politici e sociali” (cfr. Raccomandazione n.R(98)14).

<sup>5</sup> Istanbul, 11 maggio 2011.

<sup>6</sup> Corte di Cassazione del 24 novembre 2017, n. 28152, la quale, nel ribaltare la decisione della Corte di appello di Bologna, ha riconosciuto nel merito la protezione internazionale ad una donna nigeriana, vittima di atti di violenza domestica nel suo Paese d'origine, utilizzando appunto come parametro la Convenzione di Istanbul; Tribunale di Bari, sezione immigrazione e protezione internazionale, del 18 gennaio 2021. Per un commento si consenta di rinviare a: TEVERE, V. (2021). *La tutela delle donne migranti vittime di violenza e l'interpretazione dell'art. 18 bis del testo unico immigrazione in modo conforme alla Convenzione di Istanbul*. *Lo Stato civile italiano*, 4, 77-78; IERMANO, A. (2021) *Donne*

emergendo una prospettiva di genere<sup>7</sup> nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Al riguardo, per quanto concerne il percorso evolutivo delle decisioni giudiziarie nei casi di violenza di genere, non può non menzionarsi, nella giurisprudenza di legittimità, la nota sentenza n. 1636 del 6 novembre 1998 sullo stupro in presenza di jeans, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione, la sentenza di secondo grado la quale aveva affermato la colpevolezza dell'imputato di violenza carnale senza tenere conto del presunto dato di comune esperienza secondo cui è impossibile sfilare i jeans ad una persona "senza la sua fattiva collaborazione", perché trattasi di un'operazione già difficoltosa per chi li indossa. Ebbene tale sentenza rappresenta l'emblema dell'uso dello stereotipo di genere nella motivazione giudiziale.

I giudici della Suprema Corte hanno poi superato questa giurisprudenza solo anni dopo, come attestato, ad esempio, dalla sentenza della Sezione Terza Penale della Cassazione, n. 22049 del 19 maggio 2006, ove è asserito che l'attendibilità di una vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, posto che la paura di ulteriori conseguenze potrebbe avere determinato la possibilità di sfilare i jeans più facilmente.

E proprio in tema di stupro la giurisprudenza italiana è stata di recente sotto i riflettori della Corte europea dei diritti dell'uomo, a dimostrazione dunque di come sia ancora duro da scalfire il modello patriarcale esistente. Si tratta del caso *J.L. c. Italia*<sup>8</sup>, oggetto di trattazione in questa sede. Ivi, come evidenziato dalla Corte europea, l'utilizzo di stereotipi di genere da parte dei giudici nei casi di violenza di genere determina come effetto anche una vittimizzazione secondaria, la quale sarà oggetto di particolare attenzione alla luce della normativa sovranazionale e delle risultanze del rapporto GREVIO sull'Italia del 2020 (vedi *infra*).

---

migranti vittime di violenza domestica: l'interpretazione "gender-sensitive" dei giudici nazionali in conformità alla Convenzione di Istanbul, *Ordine internazionale e diritti umani*, 731-753, in part. p. 753 ove si evidenzia che spetta agli operatori del diritto – giudici nazionali in primis – interpretare ed applicare le norme in una prospettiva di genere continuamente "aggiornata", capace di cogliere le sollecitazioni sociali al passo coi tempi e a seconda dei luoghi. E al riguardo le pronunce interne esaminate testimoniano senza dubbio una funzione nomofilattica *in fieri* con riferimento alla protezione internazionale in una dimensione di genere, benché il loro numero ancora esiguo lasci trasparire le concrete difficoltà, per le donne richiedenti asilo, di perseguire le proprie istanze di tutela.

<sup>7</sup> Ad esempio, emerge questa nuova sensibilità di genere nella ordinanza n.286/2022 della Suprema Corte di Cassazione sulla sindrome da alienazione parentale (PAS), una teoria molto controversa che descriverebbe la condizione psicologica di minori che hanno rifiutato uno dei due genitori a causa dell'incitamento intenzionale portato avanti dall'altro. La Corte ha stabilito che il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale «e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo». La Cassazione ha, dunque, accolto in ogni sua parte il ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva fatto decadere dalla responsabilità genitoriale Laura Massaro, una donna vittima di violenza da parte dell'ex compagno, accusata di aver causato nel proprio figlio la cosiddetta sindrome da alienazione parentale. La Corte di Appello aveva anche disposto l'allontanamento del bambino e l'interruzione dei rapporti tra madre e figlio.

<sup>8</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16, *J.L. c. Italia*.

## 2. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *J.L. c. Italia*: la fattispecie concreta

La sentenza *J.L. c. Italia* origina dal ricorso di una ragazza di 22 anni, la quale lamentava che un procedimento penale della durata di sette anni, condotto a seguito di una denuncia per violenza sessuale di gruppo da lei presentata, non avesse rispettato l'obbligo positivo incombente alle autorità nazionali di proteggerla, salvaguardando il suo diritto alla vita privata e all'integrità personale ex art. 8 CEDU.

La ricorrente, all'epoca studentessa, aveva denunciato di essere stata stuprata a turno in un'auto da sette uomini, dopo aver trascorso una serata insieme bevendo e ballando presso la «Fortezza da Basso», della città di Firenze. Il giorno dopo si era recata in Ospedale dove le erano state refertate contusioni, graffi, irritazione del seno e arrossamento della zona genitale. Nei mesi successivi aveva anche sofferto di disturbi post traumatici da stress per cui era stata ricoverata in ospedale per 20 giorni.

Gli imputati si erano difesi sostenendo che l'amica fosse consenziente, che durante la festa avesse cavalcato un toro meccanico mostrando la sua biancheria intima rossa, avesse ballato in modo disinibito e li avesse incoraggiati a fare sesso. Il Tribunale di Firenze condannò sei dei sette accusati a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto che la vittima fosse in condizioni di inferiorità fisica e psichica causata dall'alcol, ma gli stessi furono poi assolti dalla Corte d'appello con formula piena "perché il fatto non sussiste".

Per la precisione la sentenza della Corte d'appello di Firenze ritenne non credibile la vittima per alcune contraddizioni (sul motivo dell'appuntamento con il gruppo, sulle modalità di approccio, sulla mancata costrizione a bere, sull'allontanamento successivo della giovane dall'Italia per non incontrare gli aggressori), per l'assenza di riscontri esterni (ritenendo la documentazione sanitaria non compatibile), per la mancata richiesta di aiuto. Inoltre, escluse che vi fosse una condizione di inferiorità della vittima non solo perché era tornata a casa in bicicletta dopo le violenze, ma anche perché, nonostante gli addetti al controllo del locale ed un'amica l'avessero descritta "alterata e malferma sulle gambe", l'avevano ritenuta in grado di difendersi.

Infine, la sentenza dedicava una parte della motivazione alla revoca del consenso che, a torto o a ragione, il gruppo aveva ritenuto esistente durante la festa in Fortezza. Tale revoca, ad avviso dei giudici, sarebbe stata fondata sul fatto che la ragazza avesse avuto un rapporto sessuale poco prima con un amico (dalla vittima ritenuto un rapporto forzato), non avesse dimostrato fastidio per i palpeggiamenti durante il ballo e fosse rimasta inerme mentre veniva violentata.

Infine, per quanto qui rileva, la sentenza si concludeva con una serie di valutazioni moralistiche, estranee ai fatti, ritenendo: "quella iniziativa di gruppo comunque non ostacolata...evidentemente per rispondere a quel discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere"; "in effetti il racconto della ragazza configura un atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso"; "prima del fatto...interpretare uno dei film 'spletters'...intriso di scene di sesso e di violenza che aveva mostrato di reggere senza problemi".

La sentenza qualifica il tutto come un'incresciosa storia, non encomiabile per nessuno, un fatto penalmente non censurabile che passa in giudicato in assenza di impugnazione.

La vittima, difesa da avvocate specializzate dei Centri Antiviolenza, decide allora di adire la Corte europea, sostenendo di non essere stata protetta efficacemente dalle

Autorità nazionali rispetto alla violenza sessuale subita, alla sua privacy e dignità personale<sup>9</sup>, con conseguente violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione.

Ebbene, la sentenza della Corte dopo una puntuale ricostruzione della denuncia della donna e dei procedimenti di primo e secondo grado, richiama le norme applicabili al caso concreto sia di diritto interno<sup>10</sup>, sia di diritto sovranazionale come la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle Donne (CEDAW, ratificata dall'Italia senza riserve), la Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia senza riserve), la Direttiva 2012/29 dell'UE sulle vittime dei reati (recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo 212 del 2015); oltre al VII rapporto sull'Italia della CEDAW pubblicato il 4 luglio 2017 e al rapporto sull'Italia del Greivio pubblicato il 13 gennaio 2020.

Sulla base di ciò la Corte europea accoglie il ricorso condannando lo Stato italiano<sup>11</sup> al pagamento di 12.000 euro per danni morali, più spese legali per la violazione dell'art. 8 CEDU, non sotto il profilo della gestione delle indagini o della conduzione del processo<sup>12</sup>, bensì per il contenuto della pronuncia di appello,

---

<sup>9</sup> Dal punto di vista della ricevibilità la Corte EDU ha rigettato l'eccezione del Governo quanto al non esaurimento delle vie di ricorso interne, che si fondava sul fatto che la ricorrente non aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze aveva assolto gli imputati dei reati loro ascritti. Poiché, infatti, in diritto italiano il ricorso in Cassazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento può avere ad oggetto solo aspetti relativi alla responsabilità civile, e dato che – per giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo – gli obblighi positivi derivanti dagli articoli 3 e 8 CEDU impongono la criminalizzazione della violenza sessuale (non bastando, dunque, un mero risarcimento del danno in sede civile), la Corte conclude che il ricorso in Cassazione della parte civile non era un rimedio effettivo da esperire nel caso concreto.

<sup>10</sup> Compreso il Codice etico dei magistrati, modificato nel 2010 che, all'articolo 12, terzo comma, del nuovo codice, prevede che: "Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza [il giudice] esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo".

<sup>11</sup> Tale sentenza segue ad un'altra sentenza di condanna dell'Italia: Corte europea dei diritti dell'uomo, del 2 marzo 2017, ricorso n. 41237/14, *Talpis c. Italia*, con la quale la Corte ha condannato l'Italia per violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione in quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di un suo figlio): in particolare, viene contestato allo Stato italiano la mancata adozione degli obblighi positivi scaturiti dagli art. 2 e 3 della Convenzione. In particolare, le autorità nazionali, non avendo agito rapidamente dopo la denuncia, hanno privato la stessa di ogni efficacia, creando un contesto d'impunità favorevole alla ripetizione da parte del marito di atti di violenza nei confronti della moglie e della sua famiglia. Sulla violenza domestica si rinvia ad DI STASI, A. (2016). Il diritto alla vita e all'integrità della persona con particolare riferimento alla violenza domestica (artt. 2 e 3 CEDU), in ID. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*, 1-31. Sul diritto all'informazione della vittima di violenza domestica vedi Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 maggio 2014, ricorso n. 72964/10, *Rumor c. Italia*. Per un commento mi si permetta di rinviare ad IERMANO, A. (2016), *Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima* (art. 3 CEDU), in DI STASI A. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, 147-166.

<sup>12</sup> I giudici di Strasburgo, pur prendendo atto dell'estrema fatica che ha comportato per la persona offesa un procedimento così lungo e complesso, hanno ritenuto che sia stato rispettato il "giusto equilibrio tra gli interessi della difesa, in particolare il diritto dell'imputato di chiamare ed esaminare i testimoni ai

ritenendo evidente come il linguaggio e la motivazione della stessa abbiano veicolato pregiudizi di genere lesivi della dignità della donna.

### 3. Il *decisum* della Corte di Strasburgo: violazione dell'art. 8 CEDU, obblighi positivi e vittimizzazione secondaria

Nel caso di specie la Corte europea riscontra, dunque, la violazione dell'articolo 8 CEDU, rilevando come il contenuto delle decisioni giudiziarie adottate nell'ambito del processo della ricorrente e il ragionamento su cui si è fondata l'assoluzione degli imputati abbiano leso il diritto dell'interessata al rispetto della sua vita privata e libertà sessuale e l'abbiano esposta, altresì, ad una vittimizzazione secondaria<sup>13</sup> trasferendo su di lei parte della responsabilità della violenza subita.

In particolare, essa asserisce che diversi passaggi della sentenza della Corte d'appello di Firenze evocano la vita personale e intima della ricorrente, come, ad esempio, gli ingiustificati riferimenti alla biancheria intima rossa «mostrata» dalla stessa nel corso della serata, nonché i commenti concernenti la sua bisessualità, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali, o il riferimento alla “vita non lineare” dell'interessata. Argomenti, questi, né utili per valutare la credibilità della ricorrente, né determinanti per la risoluzione del caso, ma piuttosto lesivi dei diritti di quest'ultima alla stregua dell'articolo 8 CEDU.

Come è noto, infatti, suddetto articolo, il cui ambito applicativo viene esteso anche ai diritti di vittime di reati che sono parti in un procedimento penale, non si limita ad imporre allo Stato l'obbligo negativo di astenersi da ingerenze pubbliche nella vita dei singoli, ma implica, altresì, obblighi positivi inerenti alla salvaguardia – anche per il tramite di un'indagine effettiva<sup>14</sup> – dell'integrità fisica, al rispetto della vita privata o familiare<sup>15</sup> che si traducono nell'adozione di misure *ad hoc* anche nelle

---

sensi dell'articolo 6 § 3, e i diritti della presunta vittima” ai sensi dell'art. 8 della Convenzione. Una violazione dell'art. 8 della CEDU è stata, invece, ravvisata nel contenuto della pronuncia di appello.

<sup>13</sup> Vedi commento di TEVERE, V. (2021), *La tutela internazionale dei diritti delle donne vittime di violenza, riflessioni giuridiche in una prospettiva di genere*, Fisciano, 119-122, la quale afferma che la ricorrente è stata vittima per la seconda volta, avendo subito un “calvario” processuale in violazione dei principi a tutela delle vittime di reato.

<sup>14</sup> Tale obbligo richiede, in casi così gravi come la violenza sessuale, delle disposizioni penali efficaci e può estendersi, pertanto, alle questioni inerenti all'effettività dell'indagine penale condotta ai fini dell'attuazione di tali disposizioni (*M.N. c. Bulgaria*, sentenza del 27 novembre 2012, ricorso n. 3832/06, par. 40). Per quanto riguarda l'obbligo di condurre un'indagine effettiva, la Corte rammenta che si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato. Anche se tale esigenza non impone che ogni procedimento penale debba chiudersi con una condanna, o addirittura con la pronuncia di una pena determinata, gli organi giudiziari non devono in ogni caso dimostrarsi disposti a lasciare impunte delle violazioni dell'integrità fisica e morale delle persone, per preservare la fiducia del cittadino nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di complicità o di tolleranza di atti illegali. Un'esigenza di celerità e di diligenza ragionevole è ugualmente implicita in questo contesto. Indipendentemente dall'esito del procedimento, i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno devono funzionare in pratica entro termini ragionevoli che permettano di concludere l'esame sul merito delle cause concrete sottoposte alle autorità (si vedano, tra altre, *M.N. c. Bulgaria*, cit., par. 46-49 e *N.Ç. c. Turchia*, ricorso n. 40591/11, par. 96, 9 febbraio 2021).

<sup>15</sup> Si segnala Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 novembre 2022, *I.M. e altri c. l'Italia*, ricorso n. 25426/20. La Corte ha condannato l'Italia per aver violato l'art. 8 della Convenzione e non protetto i figli minorenni di I.M. costringendoli per tre anni ad incontrare il padre accusato di maltrattamenti e nonostante lo stesso continuasse ad esercitare violenza e minacce durante gli incontri protetti disposti dal Tribunale. In particolare, ha condannato l'Italia per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare le donne vittime di violenza domestica come I.M. – che non adempiono all'obbligo di effettuare gli incontri dei figli con il padre e che si oppongono all'affidamento condiviso – come

relazioni tra individui<sup>16</sup>; di conseguenza, gli Stati contraenti devono far sì che il procedimento penale non metta indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, specie delle vittime chiamate a deporre<sup>17</sup>.

È risaputo, infatti, che i procedimenti penali relativi a reati di carattere sessuale sono spesso vissuti come una “prova” da parte della vittima, soprattutto quando quest’ultima viene messa a confronto con l’imputato contro la sua volontà, e nelle cause in cui è coinvolto un minore<sup>18</sup>. Pertanto, nell’ambito degli stessi sono adottabili misure di protezione particolari<sup>19</sup> che implicano, tra l’altro, una presa in carico adeguata della vittima durante il procedimento penale<sup>20</sup>.

Oltretutto la Corte ritiene che siffatti obblighi positivi a tutela delle presunte vittime di violenza di genere impongano, altresì, il dovere di tutelare l’immagine, la dignità e la vita privata di costoro<sup>21</sup>, pure attraverso la non divulgazione di informazioni e dati personali non attinenti strettamente ai fatti.

Tale obbligo inerisce alla funzione giudiziaria e trova fondamento, peraltro, nel diritto nazionale<sup>22</sup> nel senso che la facoltà per i giudici di esprimersi liberamente nelle decisioni, quale manifestazione del potere discrezionale dei magistrati e del principio dell’indipendenza della giustizia, è limitata dall’obbligo di proteggere l’immagine e la vita privata dei singoli da ogni violazione ingiustificata.

---

genitori non collaborativi” e quindi “madrì inadatte” meritevoli di punizione. La Corte EDU ha così riconosciuto che il comportamento protettivo della madre sia stato l’unica modalità adeguata a tutelare l’interesse superiore dei bambini.

<sup>16</sup> Corte europea dei diritti umani, *X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985, § 23, serie A n. 91.

<sup>17</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, *Doorson c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1996, par. 70, secondo cui gli interessi della difesa devono dunque essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare.

<sup>18</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, ricorso n. 34209/96, *S.N. c. Svezia* par. 47 e sentenza del 10 maggio 2012, ricorso n. 28328/03, *Aigner c. Austria*, par. 35.

<sup>19</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 28 maggio 2015, *Y. c. Slovenia*, ricorso n. 41107/10, par. 103-104, par. 114-116 ove si afferma che “nel corso del procedimento penale per asserite aggressioni sessuali nei confronti della ricorrente, lo Stato non aveva offerto sufficiente protezione al diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e, in particolare, della sua integrità personale durante il suo controinterrogatorio condotto dall’imputato”.

<sup>20</sup> *Y. c. Slovenia*, cit., par. 97 e 101, *A e B c. Croazia*, ricorso n. 7144/15, par. 121, 20 giugno 2019, e *N.Ç. c. Turchia*, par. 95.

<sup>21</sup> Vedi, ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 14 settembre 2021, *Volodina c. Russia (n.2)*, ricorso n. 40419/19. La Corte accerta la violazione del diritto al rispetto della vita privata della ricorrente ex art. 8 CEDU per l’inerzia delle autorità competenti che non l’hanno protetta dai ripetuti casi di cyberviolenza (pubblicazioni di fotografie online, senza consenso, creazione di un profilo falso, *revenge porn*, minacce via social e tracciamento dei movimenti), per di più causando, così, la diffusione di un messaggio di impunità rispetto a questi reati. La donna, dopo la separazione dal suo partner, era stata vittima di violenze fisiche e di *stalking*; aveva cambiato nome ma, malgrado l’intensificarsi delle violenze anche sul web, le autorità nazionali erano rimaste sostanzialmente inerti. In tema vedi, altresì, Corte europea, sentenza dell’11 febbraio 2020, ricorso n. 56867/15, *Buturuga c. Romania*, ove la Corte ha precisato che la violenza contro le donne non è solo quella fisica, ma include anche la violenza psicologica, nonché lo *stalking* e la cyberviolenza (vedi commento di TEVERE, V. (2020), Per la Corte Europea dei diritti dell’uomo l’accesso, senza consenso, all’account personale del partner è violenza domestica: analisi del caso Buturuga c. Romania. *I diritti dell’uomo, cronache e battaglie*, 1, 229-238).

<sup>22</sup> Ai sensi dell’articolo 472, comma 3bis, del CPP, i dibattimenti relativi ai delitti di carattere sessuale sono pubblici, salvo se la parte offesa chiedo che si proceda a porte chiuse o è minorenne. In questo tipo di procedimenti, le domande sulla vita privata e sessuale della vittima non sono ammesse se non sono necessarie alla ricostruzione dei fatti.

Siffatti obblighi positivi derivano anche da disposizioni di strumenti internazionali<sup>23</sup> o, meglio, *lato sensu* europei: in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>24</sup> impone l'obbligo, per le Parti contraenti, di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, mettendole, fra l'altro, al riparo dai rischi di intimidazione e, in particolare, dalla vittimizzazione secondaria, evitando che la vittima di reato riviva le condizioni di sofferenza cui è stata sottoposta (art. 18)<sup>25</sup>.

Al riguardo, una puntuale definizione di vittimizzazione secondaria si rinviene nella Raccomandazione n. 8 del 2006 del Consiglio d'Europa, intesa quale "vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima"<sup>26</sup>. A differenza, dunque, della vittimizzazione primaria in cui la lesione dei diritti di una persona è direttamente dipendente dal fatto criminoso e dal suo autore, e, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, la vittimizzazione secondaria è imputabile alle istituzioni con cui la vittima viene in contatto (forze di polizia, magistrati, consulenti psicologi, avvocati) qualora operino in seguito ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale in modo tale da ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima. Essa colpisce soprattutto le donne che hanno subito violenza in ambito familiare e nelle relazioni affettive e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa<sup>27</sup>.

Come la violenza di genere, anche la vittimizzazione secondaria ha profonde radici culturali<sup>28</sup>, per cui i rappresentanti delle istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere portatori, anche inconsapevoli, di pregiudizi e stereotipi di

---

<sup>23</sup> Già con la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 (CEDAW), e con la successiva Dichiarazione dei Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere (A/RES/40/34) del 29/11/1985 le Nazioni Unite riconobbero il diritto delle vittime di essere trattate con dignità e rispetto, nonché di poter accedere a strumenti di tutela legale, nella forma di un equo processo mediante il quale domandare un risarcimento per le violenze subite.

<sup>24</sup> La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed è entrata in vigore il 1 agosto 2014.

<sup>25</sup> Nell'articolo 18 è previsto che le parti contraenti devono adottare le misure necessarie, legislative o di altro tipo, per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. Tale articolo, al comma 3, indica interventi puntuali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo disponendo che le Parti devono adottare misure che: "*siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili*".

<sup>26</sup> Recommendation Rec (2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims, in cui al paragrafo 1.3 si definisce la vittimizzazione secondaria: "*Secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim*".

<sup>27</sup> Così Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 17 novembre 2021, n. 35110.

<sup>28</sup> URIZZI S. (2022). Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio, in *Giurisprudenza penale*, 1. L'A. evidenzia come la decisione disposta in sede europea nel caso J.L.C. abbia portata ben più ampia rispetto alla semplice condanna prevista a riparazione delle indebite ingerenze subite dalla ragazza nel caso *de quo*. Nel censurare la sentenza emessa dai giudici fiorentini la Corte EDU ravvisa infatti la preesistenza di un fenomeno preoccupante che scaturisce da un sostrato culturale sessista profondamente radicato nella società italiana.

genere<sup>29</sup> che sono alla base, tra l'altro, della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima (cosiddetto *victim blaming*).

A tal uopo l'articolo 15 della Convenzione di Istanbul prevede che gli Stati parte forniscano (o rafforzino) un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime su come prevenire la vittimizzazione secondaria; mentre l'art. 56 impone loro di adottare le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, garantendo loro che siano protette, insieme alle proprie famiglie, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni.

In ambito UE, la direttiva europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato<sup>30</sup> già nel considerando 17 rimarca come le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza e, di conseguenza, all'art. 18 impone agli Stati membri l'adozione di misure adeguate<sup>31</sup>. Inoltre, al fine di individuare<sup>32</sup> le vittime con particolari esigenze di

---

<sup>29</sup> Numerosi sono i casi in cui sono le stesse norme a condurre a questo effetto. Nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, rispettivamente l'articolo 708 codice di procedura civile e l'articolo 4 della legge n. 898/1970, prevedono espressamente la presenza congiunta dei coniugi davanti al Presidente per il tentativo di conciliazione, senza alcuna deroga; l'applicazione di queste disposizioni in presenza di condotte di violenza domestica, in alcuni casi anche accertate dall'autorità penale, produce come conseguenza la necessaria contemporanea presenza nel medesimo contesto della donna che ha subito violenza e del partner violento, senza che sia prevista l'adozione delle cautele invece dettate nell'ambito dei procedimenti penali.

<sup>30</sup> Adottata il 25 ottobre 2012, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio. Tale direttiva è stata recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015. Tra i commenti sullo "statuto europeo" dei diritti della vittima si consenta di rinviare ad IERMANO A. (2013). *Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale*, Napoli, cap. IV, in part. p. 162 ss.; ID. (2013), La tutela delle vittime di reato nello "spazio procedural-processuale europeo": la direttiva 2012/29/UE. *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 45, 125-152. Vedi, anche Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, in GUUE L 338, 21.12.2011, pp. 2-18.

<sup>31</sup> Articolo 18 Diritto alla protezione "Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari".

<sup>32</sup> GIALUZ, M. (2012). Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in ALLEGREZZA S., BELLUTA H., GIALUZ M., LUPÁRIA L., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, Torino, 59-94, in particolare p. 72-73. L'A. condivide la valorizzazione dell'*individual assessment*, come momento decisivo, sia per la determinazione dell'*an* del trattamento con riguardo alle vittime soggettivamente ed oggettivamente vulnerabili, sia per la definizione del *quomodo* del trattamento, con riferimento a qualsiasi vittima bisognosa di protezione (anche per le vittime particolarmente vulnerabili). Tale approccio elastico contribuirà a ridurre i rischi di "etichettatura" delle vittime e consentirà, al contempo, di estendere l'ambito di operatività degli strumenti di tutela del soggetto ferito dal reato.

protezione<sup>33</sup> tra le quali figurano le vittime della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale, la direttiva all'art. 22 impone una valutazione individuale che tenga conto, in particolare, delle caratteristiche personali della vittima del tipo o della natura del reato e delle circostanze medesime ovvero di criteri sia di natura oggettiva che soggettiva. Esse possono avvalersi di tutta una serie di misure speciali nel corso del procedimento penale elencate all'art. 23<sup>34</sup>.

Particolare attenzione alla vittimizzazione secondaria si rinviene, altresì, nella recente Proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica<sup>35</sup> che, *inter alia*, al considerando 37 riconosce come “la produzione di prove del comportamento sessuale passato della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria”<sup>36</sup>.

Ebbene, nel caso in esame, la Corte ritiene che i diritti e gli interessi della ricorrente derivanti dall'articolo 8 non siano stati adeguatamente salvaguardati alla luce del contenuto della sentenza della Corte d'appello di Firenze, con la

---

<sup>33</sup> L'espressione “vittime con particolari esigenze di protezione” sostituisce la nozione “vittime particolarmente vulnerabili” di cui alla decisione quadro 220/2002/GAI, contestata nella sua dimensione soggettiva, fondata sulle caratteristiche personali delle stesse, giacché ritenuta capace di condurre ad una discriminazione involontaria.

<sup>34</sup> Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale: “1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento. 2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti: a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo; b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo; c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia; d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale. 3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti: a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione; b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione; c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse”.

<sup>35</sup> COM (2022) 105 final, Strasburgo, 8.3.2022.

<sup>36</sup> Vedi, altresì, considerando 24 “*La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di violenza online dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento*” e considerando 44: “*Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale. (...) L'importo del risarcimento dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza domestica potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando lavoro o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità*”.

conseguenza che le autorità nazionali non hanno protetto la ricorrente da una vittimizzazione secondaria<sup>37</sup> durante tutto il procedimento, di cui la redazione della sentenza costituisce una parte integrante della massima importanza tenuto conto del suo carattere pubblico.

Ma al di là del caso concreto, come affermato di recente anche dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)<sup>38</sup>, l'Italia è tenuta, in generale, ad intervenire per fare in modo che i procedimenti giudiziari per reati sessuali siano imparziali, equi e non condizionati da stereotipi o pregiudizi di genere<sup>39</sup>.

In definitiva, come pure asserito dalla Corte di Strasburgo, le azioni giudiziarie e le sanzioni penali svolgono un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza

---

<sup>37</sup> G.i.p. Roma, ordinanza 16 marzo 2020, ordinanza di imputazione coatta a seguito della denuncia di una giovane donna, nei confronti del compagno, per violazione del diritto di visita al figlio, nell'ambito di un affidamento esclusivo del minore al padre. Al riguardo il giudice non ritiene non idoneo l'affido esclusivo ad un padre dal carattere violento, con precedenti penali per reati contro la persona, che aveva abbandonato la compagna alla nascita del figlio, lasciandole affrontare una crisi *post partum* da sola. La vicenda vede la donna vittima di un circuito di violenza fisica e psicologica arrivare ad un tentativo di suicidio, in seguito all'assunzione di una massiccia dose di antidepressivi. Situazione che appare ininfluenza agli occhi del giudice civile, che non ha approfondito gli episodi di violenza domestica, confondendoli con una banale tensione familiare, considerando, al contrario, la sofferenza della donna e il suo tentativo di suicidio come segni di instabilità e inidoneità al suo ruolo di madre. Le valutazioni del giudice del Tribunale di Roma generano, dunque, una ulteriore vittimizzazione ai danni della donna denunciante le violenze subite.

<sup>38</sup> Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), istituito dal Protocollo del 1979 alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979 (ratificata con legge 14 marzo 1985 n. 132).

<sup>39</sup> CEDAW/C/82/D148/2019, CEDAW\_C\_82\_D\_148\_2019\_34159\_E, 18 luglio 2022. Il caso riguarda una donna vittima, inter alia, nelle aule di giustizia di una vittimizzazione secondaria con una valutazione discriminatoria di alcuni suoi comportamenti. La donna aveva denunciato l'ex marito per alcuni episodi di violenza domestica. Il giorno successivo alla denuncia un agente si era recato a casa della donna, sostenendo di dover acquisire informazioni per le indagini e, stando alla denuncia della donna, l'aveva violentata. Un medico aveva accertato la violenza e la grave situazione di stress della donna. L'uomo era stato condannato a sei anni di carcere per violenza sessuale ed era stato interdetto dai pubblici uffici. Il verdetto, però, era stato ribaltato in appello, l'uomo era stato assolto e successivamente la pronuncia era stata confermata in Cassazione. La donna si è rivolta al Comitato ONU il quale conclude che l'assoluzione in appello, decisa malgrado le numerose prove mediche e testimoniali, va attribuita unicamente all'esistenza di stereotipi di genere che hanno portato a dare maggiore peso probatorio al racconto dell'uomo. Per quanto riguarda l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello, il Comitato rileva che i giudici avevano dato molto peso al fatto che secondo la difesa dell'imputato quest'ultimo aveva usato un preservativo da ciò deducendo che il rapporto fosse stato consensuale, malgrado i referti medici avessero attestato una violenza. Il Comitato osserva che non è stato considerato con la dovuta attenzione che la sostanza trovata non fosse il lubrificante del preservativo, ma altra sostanza, oltre al fatto che non si può sostenere che l'uso del preservativo escluda automaticamente la violenza. Non solo. I giudici non hanno tenuto conto di tutte le perizie mediche e hanno sostenuto che spettava alla donna fornire una spiegazione dettagliata dell'esatta natura della violenza subita e che i lividi potevano essere imputati ad altro. Né la Corte di appello, che aveva richiamato anche la possibilità di "un rapporto focoso", ha dato peso alle continue telefonate fatte dall'imputato alla donna che lo aveva denunciato anche per queste molestie. Il Comitato è altresì stupefatto dalla circostanza che la Corte di appello abbia preso in considerazione elementi legati al carattere della donna, sostenendo addirittura che, poiché la vittima era stata particolarmente lucida, questo comportamento non fosse compatibile con una situazione di violenza.

di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere<sup>40</sup>; pertanto è essenziale che esse evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne ad una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia.

#### 4. Il rapporto GREVIO sull'Italia

La sentenza in esame tra le fonti e gli atti di riferimento cita, altresì, il rapporto sull'Italia del GREVIO pubblicato il 13 gennaio 2020, in cui si constata la persistenza di stereotipi di ruolo nei confronti delle donne, la resistenza della società italiana a sradicarli, i bassi tassi di condanna per reati di violenza di genere e l'assenza di fiducia delle vittime nei confronti del sistema della giustizia penale.

Come è noto il GREVIO è il gruppo di esperti, istituito ai sensi degli artt. 66-69 della Convenzione per monitorare l'attuazione del trattato, da parte degli Stati contraenti, che ha elaborato nel 2020 il primo *report* sullo stato di monitoraggio dell'Italia<sup>41</sup>.

Con riguardo all'utilizzo degli stereotipi di genere da parte delle autorità giurisdizionali, il GREVIO ha rivelato *“la presenza di stereotipi persistenti nelle decisioni dei tribunali sui casi di violenza domestica e la loro tendenza a ridurre la violenza nelle relazioni intime a un conflitto: a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza ..., ignorando lo squilibrio di potere generato dall'uso della violenza stessa. È inoltre [emersa] una tendenza a dare credito agli stereotipi ed ai luoghi comuni che vedono la relazione intima intrinsecamente basata sulla sottomissione/dominio, la possessività; secondo cui automaticamente una moglie/partner che si avvia verso la separazione è una donna che vuole vendicarsi, che cerca di danneggiare e punire il partner”*.

Pertanto, richiamando anche la Raccomandazione CM/Rec (2019), emessa dal Comitato dei Ministri nei confronti degli Stati Membri in materia di prevenzione e lotta al sessismo, il gruppo di esperti esorta vivamente le autorità italiane ad attuare misure propositive e durature per promuovere cambiamenti nei modelli sociali e culturali di comportamento sessista, specialmente di uomini e ragazzi, basati sull'idea di inferiorità delle donne<sup>42</sup>. Tra queste misure dovrebbero rientrare anche quelle riparatorie per le vittime di comportamenti sessisti.

---

<sup>40</sup> È questo uno dei punti della sentenza oggetto di critica da parte del Giudice Wojtyczek, nell'ambito della sua opinione dissenziente: dopo aver criticato, in quanto ritenute prive di fondamento e di coerenza, le osservazioni mosse alle autorità giudiziarie italiane, il Giudice polacco ribadisce la sua contrarietà nei confronti di quella che considera una “sopravalutazione” del diritto penale come strumento di lotta contro le diverse violazioni dei diritti dell'uomo, in contrasto con il ruolo di *extrema ratio* che ad esso viene attribuito nelle democrazie liberali.

<sup>41</sup> Il *report* è disponibile in <https://rm.coe.int>.

<sup>42</sup> Invero già nel 2017, il Comitato delle Nazioni Unite nel quadro CEDAW, nel suo report annuale, evidenziava come le autorità italiane dovessero ancora affrontare un notevole problema culturale legato a (a) radicati stereotipi di genere circa i ruoli di uomini e donne nella famiglia e nella società, (b) scarsi interventi culturali ed educativi per eliminare simili stereotipi, (c) la diffusione di una narrativa maschilista e sessista e (d), in via intersezionale, la critica situazione delle donne di origine straniera, esposte ad aggressioni, violenze e discriminazioni di matrice sessista e xenofoba, anche alla luce di una situazione sociale non favorevole. In tale sostrato culturale – continuava il rapporto – l'Italia ha un numero elevato di femminicidi e i rimedi concessi alle vittime sono molto spesso inadatti a garantire adeguato supporto e sostegno oltre a riconoscere un giusto risarcimento per le violenze subite.

Quanto poi all'attuazione dell'art. 56 della Convenzione sulle misure di protezione, posto nel capitolo VI della Convenzione, rubricato "Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive", il GREVIO rileva ancora l'inadeguatezza delle stesse in quanto non sufficienti a proteggere le donne dalla vittimizzazione secondaria. All'uopo si esortano le autorità italiane a continuare ad adottare misure per *"garantire che le vittime ricevano le informazioni rilevanti ai fini della protezione propria e delle loro famiglie da intimidazioni, ritorsioni e vittimizzazione secondaria"* e per *"favorire l'accesso delle vittime alle misure di protezione esistenti volte a tutelare la loro testimonianza nelle condizioni più adeguate, nello specifico sensibilizzando gli operatori e le operatrici interessati, in particolare la magistratura, sulla natura traumatica della violenza basata sul genere e sulle esigenze particolari delle vittime nel corso dei procedimenti giudiziari, ed investendo nei mezzi materiali necessari, come le attrezzature informatiche o stanze protette all'interno dei palazzi di giustizia, per rendere tali meccanismi disponibili alle vittime in tutto il Paese"*.

In sostanza, il GREVIO esorta la magistratura italiana a manifestare una maggiore sensibilità ed una prospettiva di genere quando si occupa del fenomeno della violenza di genere, partendo proprio dalle aule giudiziarie.

Invero, il Consiglio Superiore della Magistratura, già con delibera del 9 maggio 2018, ha adottato delle linee guida in tema di modelli organizzativi e di buone prassi nella trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere<sup>43</sup>. Tra queste, il Consiglio ha dettato dei criteri di priorità nella trattazione degli affari e ha previsto la necessità di intese tra gli uffici per la fissazione e la trattazione dei procedimenti, nonché buone prassi (nei rapporti tra uffici requirenti e polizia giudiziaria; nella turnazione dei magistrati requirenti nel c.d. "turno violenza"; nell'attività informativa a favore delle persone vittima di violenza; nell'ascolto della persona offesa; nella valutazione del rischio; nei rapporti tra uffici requirenti, uffici minorili e uffici giudicanti civili; nei rapporti tra autorità giudiziaria e reti territoriali antiviolenza; nei rapporti con i presidi sanitari e nei rapporti con i servizi sociali).

In particolare, sempre con la suindicata delibera, è stata rimarcata la valenza della specializzazione degli uffici, requirenti e giudicanti, che trattano i procedimenti relativi ai reati di violenza di genere, prospettando, altresì una cooperazione tra l'autorità giudiziaria ed il contesto territoriale, socio-sanitario, in cui operano gli uffici giudiziari.

Per il CSM si è ritenuto necessario, anche alla luce del rapporto del GREVIO, monitorare l'attività dei Tribunali italiani nella gestione dei procedimenti in materia di violenza di genere e violenza domestica, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi posti nelle linee guida del 2018. E così, con delibera del 3 novembre 2021, il CSM ha pubblicato l'esito del monitoraggio riscontrando uno scenario ancora "a macchia di leopardo": se nel settore requirente gli obiettivi della delibera del 2018 sono stati in buona parte raggiunti, nella magistratura giudicante c'è ancora tanto lavoro da fare! Si ribadisce, inoltre, la necessità di una formazione specialistica in materia, come richiesto dalla stessa Convenzione di Istanbul, incentivando la

---

<sup>43</sup> Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica. Le linee guida del CSM sono successive alla sentenza della Corte EDU nel citato caso *Talpis c. Italia*.

collaborazione con la SSM che dedica dei corsi specifici per i magistrati, sia nazionali che nelle sedi decentrate distrettuali.

## 5. Considerazioni conclusive

La radice culturale del fenomeno della violenza di genere, per lungo tempo tollerato e sottovalutato, in quanto ritenuto espressione di costumi sociali consolidati, solo negli ultimi decenni ha visto una più incisiva presa di coscienza internazionale ed europea riconducendo il contrasto alla violenza nei confronti delle donne nell'alveo della tutela dei diritti umani, con la conseguente introduzione di norme puntuali ed efficaci (vedi Convenzione di Istanbul).

Le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno della violenza, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non sempre hanno adottato (o adottano) nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazione della violenza.

Emblematica in tal senso è appunto la pronuncia esaminata che si inserisce tra le sentenze della Corte “*gender sensitive*” nelle quali si utilizza la Convenzione di Istanbul come strumento di interpretazione ai fini dell'accertamento delle violazioni della CEDU e che si proietta, altresì, in un sistema *multilevel* di tutela dei diritti fondamentali ove rileva, peraltro, la direttiva europea sulle vittime di reato<sup>44</sup>.

Si tratta, in sostanza, di una sentenza che interpella l'imparzialità dei giudici e i loro punti di vista soggettivi, condannando fermamente gli stereotipi contro le donne.

Come ricorda, tra l'altro, il parere n. 11 (2008) del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) sulla qualità delle decisioni giudiziarie “38... la motivazione (di una decisione giudiziaria) deve essere priva di qualsiasi valutazione offensiva o poco lusinghiera per l'imputato”. Si tratta, dunque, di una sentenza “storica” che funge da manuale per tutti coloro che entrano in relazione con una vittima di violenza di genere, in qualsiasi sede (civile, penale o minorile), perché è la prima volta che una Corte sovranazionale europea condanna uno Stato per avere espresso, tramite i propri giudici, pregiudizi sessisti che costituiscono una delle cause del mancato, efficace contrasto alla violenza contro le donne.

È pacifico, infatti, che il c.d. *gender stereotyping* determini la discriminazione di genere che è una violazione dei diritti umani (CUSACK, 2013). Non a caso la Convenzione di Istanbul sottolinea come l'utilizzo degli stereotipi di genere sia a fondamento della violenza di genere stessa. A tal uopo, agli articoli 12-13-14 esortano gli Stati ad una costante attività di sensibilizzazione per l'eliminazione di tali pratiche, in tutti i contesti, educativi, istituzionali e giurisdizionali. Secondo la Corte EDU nel caso esaminato, il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello di Firenze rispecchiano i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo ad una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente<sup>45</sup>. La Corte, muovendo dal caso di specie coglie, dunque,

---

<sup>44</sup> Nell'ottica di una tutela *multilevel* si rinvia a TEVERE, V. (2019), Verso una “tutela integrata” delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: sviluppi normativi e profili di criticità. *Freedom Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 184-207.

<sup>45</sup> Vedi Legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, sul contrasto della violenza di genere, c.d. legge sul femminicidio e Legge 19 luglio 2019 n. 69, cd. “Codice rosso” recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

l'occasione per sottolineare in termini molto netti la posizione decisiva della magistratura sostenendo come essa giochi un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza fondata sul genere. Sul punto, vero è che la violenza non si risolve nelle aule di giustizia, tuttavia è evidente come i giudici – e, in generale, gli organi di giustizia – rivestano un ruolo di primo piano in tale processo, atteso che le loro decisioni “pubbliche” rischiano di veicolare pregiudizi e stereotipi propri di una mentalità sessista e misogina attraverso un linguaggio scorretto.

### Bibliografia di riferimento

- Allegrezza S., Belluta H., Gialuz M., Lupária L. (2012). *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, Torino, pp. 59-94.
- Cook R. J. & Cusack S. (2010). *Gender stereotyping: transnational Legal Perspectives*, Philadelphia, University of Pennsylvania press, p.9.
- Cusack, S. (2013). *Gender stereotyping as a human rights violation*, disponibile in [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org).
- Di Stasi, A. (2016). Il diritto alla vita e all'integrità della persona con particolare riferimento alla violenza domestica (artt. 2 e 3 CEDU), in ID. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*, pp.1-3.
- Gialuz, M. (2012). Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in Allegrezza S., Belluta H., Gialuz M., Lupária L., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, Torino, pp. 59-94.
- Iermano, A. (2021). Donne migranti vittime di violenza domestica: l'interpretazione “gender-sensitive” dei giudici nazionali in conformità alla Convenzione di Istanbul, *Ordine internazionale e diritti umani*, pp.731-753.
- Iermano, A. (2016). Violenza domestica e diritto all'informazione della vittima (art. 3 CEDU), in Di Stasi A. (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015)*, pp. 147-166.
- Iermano, A. (2013). *Garanzie minime nello spazio europeo di giustizia penale*, Napoli.
- Iermano, A. (2013), La tutela delle vittime di reato nello “spazio procedural-processuale europeo”: la direttiva 2012/29/UE. *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, 45, pp. 125-152.
- Lippmann, W. (1997), *Public opinion*, 294(Macmillan, New York);
- Tevere, V. (2021), *La tutela internazionale dei diritti delle donne vittime di violenza, riflessioni giuridiche in una prospettiva di genere*, Fisciano, Edizioni Gutenberg.
- Tevere, V. (2021). La tutela delle donne migranti vittime di violenza e l'interpretazione dell'art. 18 bis del testo unico immigrazione in modo conforme alla Convenzione di Istanbul. *Lo Stato civile italiano*, 4, pp. 77-78.
- Tevere, V. (2020), Per la Corte Europea dei diritti dell'uomo l'accesso, senza consenso, all'account personale del partner è violenza domestica: analisi del caso Buturuga c. Romania. *I diritti dell'uomo, cronache e battaglie*, 1, pp. 229-238.
- Tevere, V. (2019), Verso una “tutela integrata” delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: sviluppi normativi e profili di criticità. *Freedom Security & Justice: European Legal Studies*, 2, pp.184-207.
- Urizzi, S. (2022). Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio. *Giurisprudenza penale*, 1.